

SISTEMA BIBLIOTECARIO
INTERCOMUNALE DEL
LODIGIANO

CONVENZIONE

ART. 1 - ISTITUZIONE E FINALITA'

1. La Provincia di Lodi e i Comuni di

.....
.....
.....
.....

concorrono all'organizzazione bibliotecaria regionale ai sensi della normativa regionale vigente costituendo, con la presente convenzione, il Sistema Bibliotecario intercomunale denominato «del Lodigiano» (in seguito SBL) al fine di:

- a) attuare una rete integrata delle strutture e dei servizi bibliotecari e documentari esistenti nell'ambito territoriale corrispondente alla Provincia di Lodi;
 - b) coordinare i servizi bibliotecari con le altre istituzioni culturali esistenti operanti sul territorio dei Comuni associati;
 - c) coordinare, nel rispetto dell'autonomia delle singole istituzioni bibliotecarie, l'acquisizione, la conservazione, la tutela, la valorizzazione e la pubblica fruizione dei beni librari e documentari posseduti dalle biblioteche afferenti al Sistema;
 - d) collaborare alla realizzazione di sistemi informativi coordinati che favoriscano la conoscenza e l'utilizzazione dei beni librari e documentari esistenti sul territorio regionale e l'accesso alla rete di informazione bibliografica nazionale;
 - e) promuovere attività culturali correlate con i beni librari e documentari, con la loro conoscenza e valorizzazione e con le finalità proprie delle istituzioni bibliotecarie;
2. Il SBL è un'associazione volontaria di Comuni, costituita mediante la forma della convenzione e ha sede presso la Provincia di Lodi.
 3. La Biblioteca Comunale di Laudense assume la funzione di biblioteca Centro Sistema. Essa deve comunque assicurare il servizio di lettura, documentazione e informazione agli utenti del territorio del Sistema e servizi di supporto alle istituzioni bibliotecarie associate afferenti al Sistema;
 4. L'istituzione del SBL è autorizzata con deliberazione della Giunta Regionale.

ART. 2. - COMPITI

1. Il SBL si propone, tenuto conto del coordinamento, dell'organizzazione e dei servizi predisposti dalla Provincia di Lodi, di svolgere i seguenti compiti previsti dagli artt. 9 e 25 della legge regionale 81/85 ed eventuali integrazioni e modificazioni:
 - a) il coordinamento dei programmi delle biblioteche associate;
 - b) il coordinamento degli acquisti del materiale librario e documentario, anche attraverso forme di acquisto centralizzate;
 - c) la cura della formazione dei cataloghi collettivi e la predisposizione di sistemi informativi coordinati;
 - d) l'eventuale acquisizione e la gestione di un fondo comune librario e documentario del Sistema;
 - e) l'organizzazione del prestito interbibliotecario;
 - f) la consulenza biblioteconomica e l'informazione bibliografica;
 - g) il rilevamento periodico dei dati statistici per la conoscenza e la valutazione dello stato delle strutture, dei servizi e dell'utenza;

- h) la promozione e il coordinamento delle attività culturali correlate alle funzioni proprie delle biblioteche di diffusione della lettura e dell'informazione, del libro e del documento;
 - i) la collaborazione con strutture e servizi sociali e culturali, con particolare riguardo alla scuola;
2. La priorità e le modalità di realizzazione dei compiti sono determinate - tenuto conto degli indirizzi programmatici e del coordinamento, dell'organizzazione e dei servizi predisposti dalla Provincia di Lodi sulla base dei corrispondenti provvedimenti regionali - nei programmi pluriennali di cui al successivo art. 3.

ART. 3 - PROGRAMMI PLURIENNALI E PIANI ANNUALI ATTUATIVI

1. I programmi pluriennali e i piani attuativi di cui al precedente articolo, sono predisposti dalla Provincia in rapporto alle specifiche situazioni strutturali e organizzative dei servizi bibliotecari esistenti su territorio del SBL e alle diversificate esigenze dell'utenza.
2. I programmi individuano:
- a) gli interventi da realizzare per il consolidamento e funzionamento del Sistema e per il suo sviluppo anche attraverso il potenziamento della biblioteca centro sistema e il consolidamento delle biblioteche che svolgono servizi significativi;
 - b) i servizi da privilegiare e sviluppare per lo svolgimento dei compiti di cui al precedente art. 2;
 - c) le ipotesi di cooperazione con soggetti pubblici e privati mediante la stipula di specifiche convenzioni;
 - d) le previsioni di spesa per gli interventi di cui alle precedenti lettere a), b), c);
 - e) le previsioni delle quote dei bilanci comunali destinate agli interventi e ai servizi di cui alle precedenti lettere a), b), c);
 - f) le modalità di verifica dei risultati rispetto al programma regionale pluriennale;
3. Contestualmente ai piani annuali di attuazione possono essere portate variazioni al programma pluriennale.

ART. 4 – COMPETENZE

1. Il SBL non ha capacità gestionali e di spesa. Ad esso competono esclusivamente le funzioni di indirizzo e proposta in ordine alle finalità e ai compiti di cui agli artt. 1, 2 e 3 precedenti.
2. La competenza della definizione degli atti deliberativi e di determinazione contenenti impegni di spesa, relativi alla gestione dei servizi di organizzazione interbibliotecaria di cui agli artt. 1 e 2 precedenti, è attribuita:
- a) alla Provincia di Lodi
 - b) al Comune di Lodi quale sede della biblioteca Centro Sistema;
 - c) ai Comuni sedi di biblioteche che gestiscono servizi particolari;
1. La funzione di centri di spesa viene assegnata con le deliberazioni di programmazione e pianificazione triennale e annuale assunte dalla Provincia di Lodi tenuto conto delle indicazioni del SBL nell'ambito della programmazione regionale.

ART. 5 – FORME DI CONSULTAZIONE E ORGANIZZAZIONE

1. Al fine di assicurare, in ordine alla gestione dei servizi di organizzazione interbibliotecaria di cui agli artt. 1 e 2 precedenti, una piena e tempestiva consultazione degli Enti convenzionati e una funzionale organizzazione del SBL, vengono istituiti:
 - a) il Presidente del SBL
 - b) la Consulta dei Comuni del SBL
 - c) il Comitato tecnico del SBL
 - d) il Coordinatore del SBL

ART. 6 - PRESIDENTE.

1. Presidente del SBL è il Presidente della Provincia di Lodi o l'Assessore delegato.
2. Il Presidente, sentita la Consulta dei Comuni, nomina in seno alla Consulta dei Comuni stessa il Vicepresidente, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
3. Il Presidente:
 - a) rappresenta il SBL;
 - b) convoca e presiede la Consulta dei Comuni;
 - c) sovrintende all'esecuzione degli atti e delle proposte della Consulta dei Comuni;

ART. 7 –CONSULTA DEI COMUNI

1. La Consulta dei Comuni è composta dai Sindaci o Assessori delegati dei Comuni associati al Sistema. Per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti sprovvisti di specifica delega assessorile in materia di Cultura, è ammessa la partecipazione dei Consiglieri delegati, sempreché la delega sia stata conferita in modo permanente con atto formale dal Sindaco o dal Consiglio Comunale.
2. La Consulta dei Comuni svolge attività di proposta e di consulenza per la definizione dei conseguenti atti. In particolare:
 - a) formula gli indirizzi per la redazione del programma pluriennale e del piano annuale attuativo;
 - b) formula proposte per le eventuali modifiche della convenzione;
 - c) formula indirizzi per le convenzioni con altri soggetti, pubblici e privati;
 - d) verifica la realizzazione dei piani e il funzionamento dei servizi bibliotecari di cui sopra.
3. La Consulta dei Comuni si riunisce almeno due volte l'anno. Entro il 30 settembre per la formulazione degli indirizzi per la redazione dei piani annuale e triennale ed entro il 31 maggio per la redazione della relazione consuntiva. Può inoltre essere convocata tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o ne facciano richiesta un terzo dei membri. L'avviso di convocazione deve essere recapitato almeno dieci giorni prima della data stabilita e deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare;
4. Gli atti della Consulta dei Comuni sono adottati a maggioranza dei voti dei presenti. Per la loro validità è necessaria in prima convocazione la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. In seconda convocazione, che può aver luogo anche a distanza di un'ora dalla prima, basta la presenza di almeno un terzo dei componenti.
5. Per approvare le proposte di modifica della convenzione è necessaria la presenza di almeno tre quarti dei componenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Tali proposte sono sottoposte agli enti associati che le approvano con deliberazioni consiliari.

6. I membri della Consulta dei Comuni rimangono in carica fino alla scadenza del loro mandato e sono comunque prorogati fino all'elezione dei Presidenti e Sindaci degli enti associati.
7. Alle riunioni della Consulta dei Comuni partecipano, con funzione consultiva, il funzionario responsabile del servizio biblioteche della Provincia, il direttore della biblioteca Centro Sistema e il coordinatore del Sistema. Il Presidente può richiedere, per particolari motivi di ordine tecnico, la presenza di direttori o bibliotecari di altre biblioteche degli enti associati o dei funzionari responsabili degli stessi.
8. Le funzioni di Segretario della Consulta dei Comuni sono svolte dal coordinatore del SBL o, in sua mancanza, da un dipendente di uno degli Enti associati, allo scopo nominato dal Presidente. Il Segretario assiste alle sedute, ne redige i verbali sottoscrivendoli con il Presidente e si occupa del trasferimento degli atti agli enti competenti per i necessari provvedimenti deliberativi.

ART. 8 - COMITATO TECNICO

1. Il Comitato tecnico è composto dai bibliotecari o assistenti di biblioteca responsabili delle biblioteche associate al SBL e può occasionalmente avvalersi di esperti in biblioteconomia designati dalla Provincia di Lodi, dal Comune della biblioteca centro Sistema o dai Comuni le cui biblioteche gestiscano servizi particolari.
2. Al Comitato tecnico partecipano, quali membri di diritto, il responsabile del servizio biblioteche della Provincia, il direttore della biblioteca Centro Sistema, il coordinatore del Sistema, che lo convoca e presiede. In caso di mancanza o assenza del coordinatore la convocazione e la presidenza sono attribuite al funzionario della Provincia.
3. Il Comitato si riunisce almeno ogni due mesi e ogni qualvolta il coordinatore ne ravvisi l'opportunità. Possono richiedere la convocazione del Comitato il responsabile del servizio biblioteche della Provincia, il direttore della biblioteca Centro Sistema o un terzo dei bibliotecari o assistenti di biblioteca membri. Per la convocazione del Comitato tecnico valgono, in quanto compatibili, le disposizioni previste per la Consulta dei Comuni.
4. La partecipazione al Comitato è considerata a tutti gli effetti diritto e dovere dei bibliotecari e assistenti di biblioteca responsabili, che vi prendono parte in tempo-lavoro, compatibilmente con le esigenze di servizio delle singole biblioteche.
5. Il Comitato tecnico:
 - a) esercita funzioni scientifiche, tecniche e organizzative inerenti all'attività del Sistema e dei servizi interbibliotecari;
 - b) esprime pareri sugli schemi dei programmi pluriennali e dei piani annuali attuativi;
 - c) esprime pareri sulle convenzioni con altri soggetti pubblici e privati;
 - d) elabora annualmente una relazione tecnica e statistica sul funzionamento del sistema e delle singole biblioteche, insieme a proposte di revisione e di sviluppo dei servizi;
 - e) svolge ogni altro incarico che, nell'ambito delle proprie competenze, gli venga affidato.

ART. 9 - COORDINATORE

1. Il Coordinatore del Comitato tecnico viene nominato dalla Provincia di Lodi.
2. Il Coordinatore:
 - a) cura le attività tecniche del SBL;
 - b) coordina i rapporti tra le biblioteche aderenti al Sistema ai fini del funzionamento dei servizi di supporto all'organizzazione bibliotecaria territoriale, secondo le linee di programmazione stabilite nei piani attuativi dalla Provincia di Lodi e nelle deliberazioni conseguenti;
 - c) coordina l'attività del Comitato tecnico del SBL secondo le linee di programmazione stabilite nei piani attuativi;
 - d) si incarica della convocazione, della preparazione e della conduzione delle riunioni del Comitato;
 - e) svolge un servizio di consulenza nei confronti delle biblioteche dei Comuni aderenti e delle altre biblioteche della Provincia;
 - f) si riferisce, per lo svolgimento del proprio lavoro al funzionario responsabile del Servizio Biblioteche della Provincia di Lodi.

ART 10 – FINANZIAMENTO

1. I Comuni aderenti al SBL concorrono al finanziamento delle attività del Sistema bibliotecario in misura proporzionale al numero degli abitanti. La quota fissata per gli anni 1999 e 2000 è di £. 500 ad abitante. In sede di approvazione del programma triennale dell'organizzazione bibliotecaria la Provincia, sentito il SBL, fissa la quota per il triennio di competenza o, alternativamente, sempre sentito il SBL, stabilisce che il finanziamento delle attività del Sistema debba avvenire a fronte dei servizi erogati, e fissa le tariffe per il triennio tenendo conto dell'aumento dei costi.
2. I contributi di cui al comma 1 vengono erogati annualmente entro il 31 maggio dell'anno di competenza, con le modalità stabilite dai documenti di programmazione e di pianificazione.
3. La somma introitata dalla Provincia deve essere utilizzata esclusivamente per il funzionamento del SBL e dei servizi di organizzazione bibliotecaria.

ART. 11 – AMMISSIONE DI NUOVI SOGGETTI

1. E' consentito l'allargamento della Convenzione ad altri Comuni o altri soggetti pubblici o privati titolari di raccolte librerie e documentarie previa presentazione alla Provincia di Lodi di istanza.
2. I Comuni saranno considerati aderenti al SBL mediante la semplice sottoscrizione della Convenzione. Per altri soggetti, pubblici o privati, occorre l'approvazione unanime dei singoli enti aderenti.
3. Nel caso di adesione di altri soggetti dovrà essere stipulata tra la Provincia di Lodi e il nuovo soggetto aderente una convenzione che stabilisca le modalità di finanziamento delle attività del SBL, basata sui servizi che il soggetto effettivamente riceve.